

## REGOLAMENTO (CE) N. 572/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 per quanto riguarda l'importo della tassa annua e delle tasse relative all'esame tecnico, da pagare all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, e le modalità di pagamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 113,

sentito il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione del 31 maggio 1995 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali <sup>(2)</sup>, fissa le tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l'Ufficio») nonché il relativo importo.
- (2) La riserva finanziaria dell'Ufficio aveva raggiunto un importo superiore a quello necessario per garantire la continuità del suo funzionamento. Per tale motivo la tassa annua e le tasse relative all'esame tecnico erano state ridotte. La riserva finanziaria dell'Ufficio è ora diminuita raggiungendo un livello adeguato e le entrate devono quindi nuovamente aumentare per raggiungere un livello sufficiente a garantire il pareggio del bilancio dell'Ufficio. A tal fine la tassa annua e le tasse relative all'esame tecnico vanno aumentate.
- (3) Per quanto riguarda le nuove specie, l'esperienza ottenuta con i gruppi di tasse per l'esame tecnico delle piante ornamentali ha dimostrato la necessità di modificarne alcuni.
- (4) Per agevolare il pagamento delle tasse e delle soprattasse va consentito l'utilizzo di carte di pagamento, nel rispetto di determinate condizioni ed entro certi limiti che vanno stabiliti dal Presidente dell'Ufficio.

(5) Allo stesso tempo i termini «ecu» e «ECU» vanno sostituiti rispettivamente con i termini «euro» e «EUR» in tutto il regolamento (CE) n. 1238/95.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.

(7) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, la parola «ecu» è sostituita da «euro»;
- 2) all'articolo 3, paragrafo 2, il testo delle lettere a), b) e c) è sostituito dal seguente:
  - «a) consegna o invio di assegni bancari pagabili in euro e intestati all'Ufficio;
  - b) bonifico in euro su conto corrente postale intestato all'Ufficio;
  - c) pagamento sui conti aperti in euro presso l'Ufficio; oppure
  - d) pagamento tramite carta di pagamento.»;
- 3) all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), c) e d), all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 14, paragrafi 2 e 4, «ECU» va sostituito da «EUR»;
- 4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali, di seguito "il titolare", una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale); l'importo è fissato a 300 EUR per il 2009 e per gli anni successivi.»;

<sup>(1)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2008 (GU L 8 dell'11.1.2008, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 33).

5) l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

L'allegato I è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO I

**Tasse relative all'esame tecnico di cui all'articolo 8**

La tassa da pagare per l'esame tecnico di una varietà a norma dell'articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella:

		<i>(in EUR)</i>
Gruppo di spesa		Tassa
<b>Gruppo agricolo</b>		
1	Colture regolari	1 200
2	Colture propagate per via vegetativa	1 700
3	Colture oleaginose	1 340
4	Graminacee	1 970
5	Barbabietole	1 300
6	Piante tessili	1 160
7	Colture soggette a disposizioni speciali in materia di prove di campo	1 340
8	Altre colture agricole	1 340
<b>Gruppo ornamentale</b>		
9	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione	1 700
9A	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione e condizioni fitosanitarie speciali	2 140
10	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, breve coltivazione	1 610
11	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, lunga coltivazione	1 430
12	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, breve coltivazione	1 300
13	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione	1 430
13A	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione con fase di ulteriore moltiplicazione	2 140
14	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, breve coltivazione	1 160
15	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, lunga coltivazione	1 250
16	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, breve coltivazione	1 340
17A	Specie riprodotte da sementi, prove di campo all'aperto	1 450
18A	Specie riprodotte da sementi, prove di campo in serra	2 000
17, 18 e 19	Soppressi	

		(in EUR)
Gruppo di spesa		Tassa
<b>Gruppo degli ortaggi</b>		
20	Specie riprodotte da sementi, prove di campo all'aperto	1 430
21	Specie riprodotte da sementi, prove di campo in serra	1 790
22	Specie riprodotte per via vegetativa, prove di campo all'aperto	1 970
23	Specie riprodotte per via vegetativa, prove di campo in serra	1 610
<b>Gruppo della frutta</b>		
24	Alberi	1 790
24A	Specie arboree aventi un'ampia raccolta di riferimento vivente	2 500
25	Arbusti	1 790
26	Piante di vite	1 790
27	Piante rampicanti	1 970»